



**OGGETTO:** Ordinanza di rilascio delle aree cimiteriali occupate di mq 660 adibite a Cappella - nicchiario denominata "Omaggio alla Vita", ubicate sulla 6a zona a destra del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria – Arzano – Casavatore.

### PREMESSO CHE


- giusta Delibera n.4 del 17/12/1999, il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria – Arzano – Casavatore (in appresso indicato come "il Consorzio") concedeva all'Associazione - Ente Morale "Itinerari della Fede" (in appresso indicata come "IDF"), in persona del legale rapp.te p.t., una superficie di mq. 660 di suolo cimiteriale ubicato sulla 6a zona a destra del Cimitero Consortile, facente parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, per la costruzione di una Cappella – nicchiario, denominata "Omaggio alla Vita";
- per tali fini veniva redatto un Disciplinare della concessione (approvato e ratificato con la Delibera di cui al precedente punto) che prevedeva, tra le altre cose, che il suddetto nicchiario dovesse essere composto da n.1860 loculi per tumulazione e da circa n. 85 fosse d'interro, riservando al Consorzio la disponibilità di n. 1500 loculi (pari a n. 300 verticali) da destinare all'uso dei cittadini dei Comuni consorziati di Casoria, Arzano e Casavatore ed i restanti da destinare all'uso dei soci dell'IDF;
- la concessione del suolo *de quo* e l'autorizzazione alla costruzione della cappella sepolcrale venivano rilasciate giusta Determina del Direttore del Consorzio Cimiteriale n. 2 dell'11/01/2000.

### CONSIDERATO CHE

- la IDF, *sua sponte* e senza preventiva autorizzazione del Consorzio, in palese violazione degli artt. da 7 a 12, nonché dei successivi artt. 13, 14, 16, 18, 20 e 22 del Disciplinare concessorio, giusta scrittura privata priva di data e luogo di sottoscrizione, affidava in concessione alla ditta Costruzioni Di Tella Fiorenzo & C. s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t. sig. Fiorenzo Di Tella, tutti i servizi connessi alla gestione della Cappella sepolcrale "Omaggio alla Vita", realizzata, in virtù di atto di concessione della durata di 99 anni, su suolo del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria – Arzano – Casavatore,

### DATO ATTO CHE

- giusta richiesta prot. n. 387 del 9/3/2009 formulata dal legale rapp.te p.t. dell'IDF, sig. Federico Molisso, il Consorzio rilasciava in data 27/4/2012 apposita autorizzazione (prot.



CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI



CASORIA ARZANO CASAVATORE

n. 871) per la realizzazione di n. 20 loculi per tumulazione in sostituzione dei bagni al 2° e 3° piano del nicchiaro sulla sesta zona dx;

- successivamente, giusta richiesta prot. n. 1279 del 30/6/2012 formulata dal legale rapp.te p.t. dell'IDF, sig. Federico Molisso, il Consorzio rilasciava in data 29/8/2012 ulteriore autorizzazione (prot. n. 1520) per la realizzazione di n. 22 loculi per tumulazione sulle stecche esistenti al piano Ipogeo nella sesta zona dx del nicchiaro;
- dette autorizzazioni venivano rilasciate alle stesse condizioni richiamate del Disciplinare di Concessione del suolo cimiteriale, approvato e ratificato con la Delibera n. 4 del 17/12/1999;
- stante la sussistenza di una posizione debitoria dell'IDF pari ad €. 21.691,32 (si come quantificato nella nota prot.1005 del 18/5/2013), dovuta al mancato versamento del canone, quantificato nel Disciplinare di concessione, per la realizzazione dei loculi in soprannumero sopra indicati, il Consorzio denegava l'autorizzazione per la realizzazione di ulteriori n. 18 loculi per tumulazione, così come richiesto dall'IDF giusta nota prot. n. 673 del 16/4/2013;

**RILEVATO ALTRESI' CHE**

- nel corso dei lavori di realizzazione della Cappella sepolcrale "Omaggio alla Vita", emergevano gravi irregolarità ed illiceità perpetrate sia dall'IDF che dalla ditta Costruzioni Di Tella Fiorenzo & C. s.n.c., prontamente segnalate dal Consorzio all'IDF con nota prot. n.1005 del 18/5/2013, nota prot. n. 1335 del 2/7/2013, nota prot. n. 252 del 23/1/2014 e nota prot. n.1295 del 2/8/2016;
- in tali note venivano dettagliatamente esposte le inadempienze della concessionaria IDF, individuate nell'esecuzione di opere non regolarmente assentite e nella grave e protratta morosità nel pagamento del canone concessorio, situazione questa, acclarata dalla stessa IDF con la presa d'atto prot. n. 2509 del 31/10/2013 sottoscritta dal Direttore Consortile e dal legale rapp.te p.t. dell'IDF, nella quale si concordava che la IDF si impegnava al versamento della somma di €. 20.181,82, pari alla realizzazione di n. 39 loculi a fronte dei 42 concessi dal Consorzio con le autorizzazioni del 27/4/2012 e del 29/8/2012;
- delle condotte illecite poste in essere dall'IDF e dalla Ditta Costruzioni Di Tella Fiorenzo & C. s.n.c., l'allora Direttore Consortile p.t. Dott. Salvatore Graziuso, con esposto prot. n. 1424 del 13/9/2016, aveva prontamente informato la Procura Generale della Repubblica

CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI



CASORIA ARZANO CASAVATORE

presso il Tribunale di Napoli segnalando che *“quotidianamente si assiste ad un continuo andirivieni di persone, frodate dall’associazione concessionaria IDF e da terzi gravanti nell’orbita della stessa, che identificano il Consorzio cimiteriale come responsabile della situazione venutasi a creare. [...] A seguito di innumerevoli episodi di denuncia di privati cittadini, a loro dire assegnatari di loculi, lo scrivente è venuto a conoscenza di innumerevoli procedimenti penali a carico di persone gravitanti nell’orbita del concessionario IDF, in particolare nei confronti della sig.ra Maisto Rosa, dipendente IDF... Chiariello Berardino, dipendente del cimitero... Di Lorenzo Salvatore, dipendente regionale “procacciatore” di clienti di loculi [...] Invero veniva riportato in modo improprio e truffaldino quello che sarebbe il timbro dell’ente cimiteriale, non corrispondente nel modo più assoluto a quello ufficiale del Consorzio, malgrado innumerevoli diffide a non usare il timbro consortile, mai autorizzato, perpetrando la condotta fraudolenta.”*

- nell’anno 2011, in seguito all’occupazione abusiva da parte di soggetti terzi non autorizzati di n. 2 loculi realizzati dall’IDF, concessi in uso al sig. Pasquale Orefice, veniva da questi avviato un procedimento giurisdizionale di risarcimento danni dinanzi al Tribunale di Napoli, iscritto a ruolo con NRG. 80950/2012 e conclusosi con la sentenza n. 14600/2015, pubblicata in data 16/11/2015, che vedeva soccombente l’IDF;
- a fronte del mancato pagamento della somma di €. 20.181,82, pari alla realizzazione di n. 39 loculi a fronte dei 42 concessi dal Consorzio con le autorizzazioni del 27/4/2012 e del 29/8/2012, veniva instaurato giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord iscritto a ruolo con NRG. 4033/2014, conclusosi con la sentenza n. 862/2016 del 13/6/2016 con la quale la IDF veniva condannata al pagamento in favore del Consorzio della somma di €. 20.181,82;

**CONSIDERATO CHE**

- con nota prot. n. 1476 del 6/11/2017 veniva comunicato all’IDF l’avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 teso alla risoluzione del contratto di concessione con il quale il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria – Arzano – Casavatore concedeva all’Associazione - Ente Morale “Itinerari della Fede” una superficie di mq. 660 di suolo cimiteriale per la costruzione di un nicchiaro come da Delibera n. 4 del 17/12/1999;



CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI




CASORIA ARZANO CASAVATORE

- a fronte di tanto, in data 22/11/2017, l'IDF, a mezzo del suo proc.re difensore, Avv. Erminio Schiavone, esercitava il diritto di accesso agli atti e prendeva visione di tutti gli atti del procedimento;
- con memorie ex art. 10 L. 241/90 (prot. 1577 dell'1/12/2017) l'IDF, a mezzo del suo proc.re / difensore Avv. Erminio Schiavone, impugnava e contestava la legittimazione della comunicazione di avvio del procedimento e chiedeva al Direttore Consortile di essere ascoltato;
- di talché il RUP, Avv. Francesco Leo, invitava l'IDF a comparire presso la sede del consorzio fissando la data del 29/12/2017 e, come accertato con nota prot. 1663 del 29/12/2017, all'esito dell'audizione emergevano criticità tali da non consentire la rapida soluzione della vicenda concernente la risoluzione del rapporto concessorio e venivano acquisiti ulteriori elementi di cui si è dovuto necessariamente dar conto in sede istruttoria;

**OSSERVATO CHE**

- veniva riavviato il procedimento relativo alla risoluzione della concessione all'esito del rinnovo della valutazione procedimentale effettuata e veniva accertata la permanenza delle ragioni fondanti la risoluzione, ex art. 1453 e s.s. c.c., dell'atto con il quale il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria – Arzano – Casavatore concedeva all'Associazione - Ente Morale "Itinerari della Fede" una superficie di mq. 660 di suolo cimiteriale per la costruzione di un nicchiaro come da Delibera n.4 del 17/12/1999;
- veniva, quindi, accertata la sussistenza di comportamenti illeciti dell'IDF legittimanti la risoluzione della concessione, tra cui la sussistenza di una situazione debitoria pari ad €. 20.181,82, sì come stabilito dalla sentenza n. 862/2016 del 13/6/2016 resa dal Tribunale di Napoli, tutti costituenti una grave ed evidente violazione degli obblighi assunti dall'IDF nei confronti del Consorzio;
- a fronte di tanto, con lettera prot. 295 del 21/2/2018, notificata a mezzo PEC all'IDF in data 23/2/2018, veniva comunicato l'avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 teso alla risoluzione dell'atto di concessione *de quo*;
- con nota prot. n. 337 del 6/3/2018 l'IDF, a mezzo del suo proc.re / difensore Avv. Erminio Schiavone, presentava memorie ex art. 10 L. 241/90 impugnando e contestando per i motivi





ivi rinvenibili la legittimazione della comunicazione di avvio del procedimento e la procedura pubblicistica ex L. 241/90 adottata dal Consorzio;

- non apparendo tali osservazioni e contestazioni sufficienti a superare i profili critici presupposti alla comunicazione di avvio del procedimento e tenuto conto delle gravi inadempienze, illecità ed inosservanza delle disposizioni contrattuali convenzionalmente stipulate con il Consorzio da parte dell'IDF, esso Consorzio riteneva di dover procedere alla risoluzione dell'atto di concessione;

### OSSERVATO ALTRESI' CHE

- con Determina n. 64 del 28/3/2018, notificata all'IDF in data 03/04/2018 il Consorzio, a mezzo del R.U.P. Avv. Francesco Leo, Direttore Consortile p.t., preso atto di tutto quanto sopra osservato e considerato, dichiarava concluso il procedimento ex artt. 7, 8 e 10 della L. 241/90 e, per l'effetto, risolta per grave inadempimento contrattuale della concessionaria Associazione - Ente Morale "Itinerari della Fede", la concessione di una superficie di mq. 660 di suolo cimiteriale, facente parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, per la costruzione di una Cappella - nicchiario, denominata "Omaggio alla Vita", approvata dal Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria - Arzano - Casavatore con Delibera n.4 del 17/12/1999;
- con nota prot. n. 471 del 10/4/2018 il Direttore Consortile p.t., Avv. Francesco Leo, a seguito della intervenuta risoluzione della concessione *de qua* ed al fine di attivare tutte le necessarie verifiche propedeutiche alla restituzione del bene al Consorzio, richiedeva all'IDF la redazione di un inventario di tutti gli impianti e dei relativi allestimenti, delle attrezzature utilizzate per la gestione degli stessi e di tutte le autorizzazioni previste per il loro utilizzo oltre all'esibizione e deposito di tutta una serie di documenti relativi a contratti di concessione dei loculi con annesso elenco dei concessionari / assegnatari di essi dalla data dell'inizio della concessione fino al 28/3/2018, elenchi dei lavoratori dipendenti, degli impianti, attrezzature e macchinari utilizzati ed esistenti nella struttura, rendiconto dei ricavi provenienti dalla gestione con bilanci a far data dall'anno 2000, relazione sulla organizzazione e la gestione del fabbricato oggetto di concessione, grafico di tutti i piani dell'edificio con le relative verticali e file dei loculi e con indicazione dei defunti ivi collocati e con i dati e recapiti dei concessionari degli stessi ed infine ogni ulteriore informazione concernente la gestione;



CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI



CASORIA ARZANO CASAVATORE


- con note prot. n. 594 del 10/5/2018 e prot. n. 674 del 31/5/2018, l'IDF, a mezzo del suo proc.re / difensore, Avv. Erminio Schiavone, depositava parte della documentazione richiesta, rivelatasi inconferente con quanto effettivamente disposto dal Direttore Consortile con la nota del 10/4/2018;
- in data 04/06/2018 decorreva inutilmente il termine di 60 giorni per l'impugnazione dinanzi al T.A.R. della notificazione della Determina n. 64 del 28/3/2018 di risoluzione della concessione;

**ATTESO CHE**

- la protratta ed attuale detenzione del bene demaniale pubblico da parte dell'ex concessionaria IDF, successivamente alla risoluzione della stipulata convenzione e dichiarazione di decadenza dalla concessione, costituisce certamente occupazione *sine titulo*, come tale inaccettabile;
- la protratta ed attuale detenzione del bene demaniale pubblico da parte dell'ex concessionaria IDF in presenza di un'acclarata morosità costituisce ulteriore danno erariale o comunque aggravamento del danno erariale già verificatosi;
- la protratta ed attuale detenzione del bene demaniale pubblico da parte dell'ex concessionaria IDF, successivamente alla intervenuta risoluzione contrattuale e stante le contestate inadempienze, illiceità ed irregolarità commesse e perpetrate durante la gestione, potrebbe comprometterne la funzionalità e l'integrità strutturale;
- il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria – Arzano – Casavatore si trova tutt'oggi a dover subire danni alla propria immagine a causa delle violazioni ed illiceità commesse dalla ex concessionaria IDF e dalle società ad essa legate;
- la procedura di rilascio delle aree non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90, trattandosi di un provvedimento di autotutela esecutiva che il Consorzio è tenuto ad adottare per rientrare in possesso del bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente ed attualmente abusivamente detenuto da un soggetto privato;

**VISTI**

- il TUEL approvato con D.LGS. n. 267 del 18/8/2000;



CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI



CASORIA ARZANO CASAVATORE

- la L. n. 241/90;
- l'art. 108 co. 3 del D.LGS. n. 50/2016;
- l'art. 823 co. 2 c.c.

**ORDINA**

- il rilascio, libera da persone e cose, della Cappella – nicchiario, denominata “Omaggio alla Vita” edificata sull’area di mq. 660 di suolo cimiteriale, facente parte del patrimonio indisponibile dell’Ente ed oggetto di concessione stipulata tra il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria – Arzano – Casavatore e l’Associazione - Ente Morale “Itinerari della Fede”, dichiarata risolta giusta Determina n. 64 del 28/3/2018;
- il rilascio, liberi da persone e cose, di tutti gli spazi esterni e circostanti alla Cappella - nicchiario ricadenti nell’area di mq. 660 di suolo cimiteriale oggetto della concessione *de qua*;

**INTIMA**


alla **Associazione - Ente Morale “Itinerari della Fede”** (C.F. 05142470631), in persona del legale rapp.te p.t. sig. Molisso Federico, con sede in Aversa (CE) alla Via Maiuri n. 19, cap: 81031;

alla ditta **Costruzioni Di Tella Fiorenzo & C. s.n.c.**, in persona del legale rapp.te p.t., sig. Di Tella Fiorenzo, con sede in Villa di Briano (CE) alla Via Pitagora n. 7;

di rilasciare il predetto immobile e le predette aree di proprietà del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria – Arzano – Casavatore, liberi da persone e cose, entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla notifica della presente ordinanza, al fine di consentire l’immissione nel possesso da parte del Consorzio e l’acquisizione della Cappella - nicchiario al patrimonio indisponibile dell’ente cimiteriale con conseguente destinazione dello stesso alle proprie finalità pubbliche;

**AVVISA**

che, decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà ad esecuzione forzata con l’intervento della Forza Pubblica e che qualsiasi bene mobile ivi rinvenuto sarà custodito dal Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria – Arzano – Casavatore con spese a carico degli intimati;



CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI



CASORIA ARZANO CASAVATORE

## AVVISA


che la violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa di cui alla L. 689/1981;

## DISPONE

che la presente ordinanza sia eseguita dal Comando di Polizia Locale del Comune di Arzano, territorio su cui insiste il Cimitero Consortile con l'assistenza dell'Ufficio Tecnico del Consorzio Cimiteriale per le incombenze di ordine tecnico e logistico;

che la presente ordinanza sia notificata con mezzi idonei a:

- **Associazione - Ente Morale "Itinerari della Fede"** (C.F. 05142470631), in persona del legale rapp.te p.t., sig. Molisso Federico, con sede in aversa (CE) alla Via Maiuri n.19, cap: 81031;
- **Costruzioni Di Tella Fiorenzo & C. s.n.c.**, in persona del legale rapp.te p.t., sig. Di Tella Fiorenzo, con sede in Villa di Briano (CE) alla Via Pitagora n.7, cap: 81030;
- **COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI ARZANO;**
- **COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASORIA;**
- **COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASAVATORE;**
- **COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI ARZANO;**
- **COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI CASORIA;**
- **COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI CASAVATORE;**
- **PREFETTURA DI NAPOLI – U.T.G.;**
- Soggetti erogatori di servizi pubblici e proprietari delle reti ai fini della sospensione immediata delle utenze connesse alla Cappella - nicchiaro *de qua (luce e acqua)*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014;



CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI



CASORIA ARZANO CASAVATORE

che la presente ordinanza sia pubblicata nell'Albo pretorio informatico del Consorzio e sul sito istituzionale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania, ai sensi della L. n. 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Si rende altresì noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Consorzio, Avv. Francesco Leo.

Arzano, li 21 giugno 2018

Il Direttore del Consorzio

Avv. Francesco Leo

